CODICE DELL'AMBIENTE

Art. 29-vicies t.u.a.

Inadempienza

In caso di inosservanza dei requisiti di cui al presente titolo, l'autorita' competente diffida il gestore interessato a prendere, oltre alle misure da esso adottate a norma dell'articolo 29-duodevicies, tutti i provvedimenti necessari per garantire che la conformita' sia ripristinata senza indugio. Qualora l'inadempienza provochi un degrado significativo delle condizioni locali dell'aria, dell'acqua o del suolo o comporti, o rischi di comportare, un pericolo significativo per la salute umana, l'autorita' competente sospende il funzionamento dell'installazione, in tempi compatibili con il rispetto della normativa in materia di benessere animale, fino al ripristino della conformita'.

Versione in vigore dal 12 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 230

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ambiente
Estremi	Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Parte	Seconda — Procedure per la valutazione ambientale strategica (vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (ippc)
Titolo	III-ter — Disposizioni speciali per l'allevamento di pollame e suini
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ambiente/art-29-vicies-inadempienza

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it